

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Controversie societarie - Efficacia della clausola compromissoria - Controversie relative al recesso del socio, all'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione e al risarcimento del danno cagionato ai soci - società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società semplice - rapporti con i terzi - della società - In genere.

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanta titolare.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019 (Rv. 654630 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2320](#), [Cod Civ art 2395](#), [Cod Proc Civ art 042](#), [Cod Proc Civ art 806](#), [Cod Proc Civ art 808](#)